

NON DISCLOSURE AGREEMENT

TRA

La società _____, P.IVA _____
sita in _____ e qui rappresentata da _____
nato a _____ il _____, CF _____ (d'ora
innanzi, per brevità il "Proponente")

E

La società Coindustrio Srls - P.IVA 04714440759 - sita a Maglie (LE) in Via Antonio Galati, 4 e qui rappresentata da Bisanti Stefano nato a Maglie il 20/12/1984, CF BSNSFN84T20E815D (d'ora innanzi, per brevità la "Controparte")

Premesso che ai fini dell'attività di collaborazione (d'ora innanzi, per brevità il "Business Purpose"), il Proponente potrà rendere disponibili alla Controparte "Informazioni Riservate" emananti dal "Committente", come definiti al §1 che segue, si stipula e si conviene quanto segue:

1. Ai fini del presente accordo sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma cartacea o elettronica, rivelate dal Proponente che siano:

(a) relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche del Proponente sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi non ancora pubblicamente annunciati; informazioni su progetti, organizzazione degli stessi, progetti commerciali, e così via, ivi incluse le informazioni rivelate e/o sviluppate per le finalità di cui al Business Purpose; oppure

(b) identificate per iscritto come riservate, ovvero di proprietà e/o protette da diritto d'autore e/o in parte oggetto di segreto industriale.

2. In relazione alle Informazioni Riservate, resta sin d'ora inteso che la Controparte si impegna a:

(a) proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate ed utilizzarle esclusivamente nell'ambito del Business Purpose con esclusione di ogni altra e diversa finalità;

(b) adottare tutte le misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato, uso non consentito o indebita appropriazione delle Informazioni Riservate. La Controparte avviserà tempestivamente il Proponente per iscritto di ogni eventuale divulgazione non autorizzata delle Informazioni Riservate di cui verrà a conoscenza e fornirà tutta la ragionevole assistenza al Proponente per far cessare l'uso/divulgazione non autorizzati;

3. Nulla nel presente accordo potrà proibire o limitare l'uso delle Informazioni Riservate del Proponente se fosse dimostrabile che le stesse fossero:

(i) diventate di pubblico dominio in modi diversi dall'inottemperanza degli obblighi nascenti dal presente accordo,

- (ii) rivelate alla Controparte da terzi non vincolati da un accordo di riservatezza simile al presente,
- (iii) note alla Controparte prima della sottoscrizione del presente accordo e in assenza di vincoli di riservatezza,
- (iv) sviluppate indipendentemente dalla Controparte senza utilizzare le Informazioni Riservate.

4. La Controparte si impegna a non utilizzare, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate del Proponente in concorrenza con la stessa.

5. Il presente accordo in nessun modo potrà essere interpretato come licenza di sfruttamento concessa dal Proponente alla Controparte circa diritti di proprietà intellettuale, o segreto industriale, o altri diritti in genere.

6. La Controparte si impegna a non far riferimento al presente accordo o alle Informazioni Riservate, e a non utilizzare il nome del Proponente in comunicati, dichiarazioni, materiale promozionale o per fini di marketing, senza il previo consenso scritto del Proponente.

7. Il presente accordo è valido e vincolante dal momento in cui le prime Informazioni Riservate siano rese disponibili dal Proponente alla Controparte ed avrà efficacia anche in epoca successiva la cessazione, per qualsiasi motivo, dei rapporti tra le Parti e così, anche ove le stesse non proseguano nelle trattative.

8. Il presente accordo potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.

9. Qualora una o più clausole dell'accordo siano ritenute nulle, annullabili o invalide dalla competente Autorità Giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o invalidità avrà effetto su altre clausole dell'accordo, e le predette clausole nulle, annullabili o invalide dovranno intendersi come modificate nella misura e secondo il senso necessari affinché la competente Autorità Giudiziaria le possa ritenere perfettamente valide ed efficaci.

10. In nessun caso il mancato esercizio di un diritto nascente dall'accordo o la tolleranza nei confronti di una violazione di essi potrà essere intesa quale rinuncia o implicita modifica alle disposizioni o ai rimedi da essi previsti.

11. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente accordo, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Lecce.

-----,-----
(Luogo) (Data)

In fede

Il Proponente nella persona di

La Controparte, nella persona di